

**COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
(Provincia di Palermo)**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)**

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/07/2014

INDICE

Art. 1. Oggetto del regolamento

Art. 2. Presupposto

Art. 3. Soggetto attivo

Art. 4. Componenti dell'imposta unica comunale

Art. 5 Funzionario responsabile

Art. 6. Verifiche e accertamenti

Art. 7. Sanzioni

Art. 8. Rimborsi

Art.9. Interessi

Art. 10. Riscossione coattiva

Art. 11. Importi minimi

Art. 12. Contenzioso

Art. 13. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 14. Clausola di adeguamento

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Chiusa Sclafani, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n.147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.

Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3.

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta unica comunale è il Comune di Chiusa Sclafani relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Art. 4.

Componenti dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale si articola in due componenti:

→ la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i;

→ la componente servizi, articolata a sua volta:

⊗ nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

⊗ nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5.

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 147/2013, e s.m.i, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla IUC stessa, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della IUC. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Comune medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale incaricato deve esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente, copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'avvio di attività produttive di qualunque tipo;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della legge n.147/2013 e s.m.i.-

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge n.296/2006, comprensivo della/del imposta/tributo/tassa o della/del maggiore imposta/tributo/tassa dovuta/o, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 7.

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.

n.18.12.1997, n.471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo precedente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18.12.1997, n.472.

Art. 8.

Rimborsi

1. Il soggetto passivo della IUC deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 9.

Interessi

1. Gli interessi di mora o di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10.

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 60, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n.296/2006.

Art. 11.

Importi minimi

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, il tributo non è dovuto o rimborsato qualora esso sia inferiore ai minimi stabiliti annualmente con delibera adottata dalla Giunta Comunale per ciascun tributo di competenza del Comune. In caso di inadempienza si applica la disciplina prevista dall'art. 25 della legge 289/2002, nel quale è

stabilito che gli importi, comprensivi del tributo, degli interessi e delle sanzioni, in ogni caso arrotondati all'unità di Euro, non possono essere inferiori a 12 Euro; Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12.

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19.6.1997, n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 13.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 704 e 749, della legge n.147/2013 e s.m.i, l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, cessa alla data del 31.12.2013.- Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo TARES relativo all'anno 2013.

3. Sono comunque abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 14.

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni normative che intervengono successivamente alla sua approvazione.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Si intendono integralmente riportati i seguenti regolamenti:

1. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

2. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

3. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____